



**ALLEGATO A**

**Città di Grosseto - Assessorato all'Ambiente**

***REGOLAMENTO COMUNALE***  
***per la***  
***TUTELA DEGLI ANIMALI***

***Approvato con DCC n. del 16 Dicembre 2019***

# INDICE

## **Titolo I - Principi generali**

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 4
Art. 2 Principi e Finalità	pag. 4
Art. 3 Competenze del Sindaco	pag. 4

## **Titolo II - Disposizioni generali**

Art. 4 Definizioni ed esclusioni	pag. 5
Art. 5 Tutela degli animali -Divieti	pag. 5
Art. 6 Tutela degli animali -Obblighi e facoltà	pag. 6
Art. 7 Modalità di detenzione	pag. 6
Art. 8 Abbandono di animali	pag. 7
Art. 9 Divieto di soppressione immotivata di animali	pag. 7
Art. 10 Inumazioni di animali	pag. 7
Art. 11 Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti	pag. 7
Art. 12 Conduzione e trasporto di animali	pag. 7
Art. 13 Commercio al dettaglio di animali	pag. 8
Art. 14 Toelettatura animali	pag. 8
Art. 15 Impianti per addestramento e ricovero di animali da compagnia	pag. 9
Art. 16 Addestramento di animali	pag. 9
Art. 17 Pet Therapy	pag. 9
Art. 18 Divieto di accattonaggio con animali	pag. 10
Art. 19 Approvvigionamento di cibo per animali	pag. 10
Art. 20 Associazioni animaliste e zoofile	pag. 10
Art. 21 Commissione comunale affari animali	pag. 10

## **Titolo III - Cani**

Art. 22 Definizione dei bisogni	pag. 11
Art. 23 Modalità di custodia	pag. 11
Art. 24 Accesso dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico	pag. 11
Art. 25 Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi di pubblico trasporto	pag. 11
Art. 26 Cani per i quali è rilevato rischio potenzialmente elevato	pag. 12

## **Titolo IV - Canile Sanitario e Canile rifugio**

Art. 27 Canile sanitario	pag. 12
Art. 28 Canile rifugio	pag. 12
Art. 29 Recupero cani vaganti sul territorio	pag. 12
Art. 30 Assistenza sanitaria nei Canili	pag. 12
Art. 31 Attività di volontariato presso il Canile rifugio	pag. 13
Art. 32 Affidamento ed adozione di cani -prevenzione del randagismo	pag. 13
Art. 33 Cessione al canile rifugio	pag. 13

## **Titolo V - Gatti**

Art. 34 Definizione dei termini usati nel presente titolo	pag. 14
Art. 35 Compiti dell'Azienda Sanitaria	pag. 14
Art. 36 Gestione delle Colonie feline	pag. 14
Art. 37 Alimentazione dei gatti	pag. 15

## **Titolo VI – Altre specie animali**

Art. 38 Detenzione di volatili	pag. 15
Art. 39 Detenzione di specie animali acquatiche	pag. 16
Art. 40 Dimensioni e caratteristiche degli acquari	pag. 16
Art. 41 Contenimento numerico della popolazione di piccioni	pag. 16

## **Titolo VII - Attività circensi con animali e mostre faunistiche itineranti**

Art. 42 Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali	pag. 16
Art. 43 Animali in premio o in omaggio	pag. 17
Art. 44 Autorizzazione	pag. 17
Art. 45 Prescrizioni e divieti	pag. 17
Art. 46 Requisiti di detenzione degli animali	pag. 17
Art. 47 Controlli	pag. 17

## **Titolo VIII - Disposizioni finali**

Art. 48 Sanzioni	pag. 18
Art. 49 Vigilanza	pag. 18
Art. 50 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni	pag. 18

## **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 – Protocollo Sanitario con il canile convenzionato (già approvato con DCC n. 100/2013)	pag. 19
Allegato 2 – Modello per il riconoscimento di colonia felina	pag. 21

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### ***Art. 1 - Oggetto del Regolamento***

Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione uomo-animale. In accordo a quanto previsto dal Trattato di Lisbona del 2007, si riconosce l'animale quale essere senziente, dotato della capacità di sensazione, in grado cioè di percepire il dolore ed il piacere, provare interesse e sofferenza, sperimentare ansia e paura.

### ***Art. 2 - Principi e finalità***

1. Il Comune di Grosseto, in virtù dei principi generali sanciti nell'ordinamento italiano, tutela e controlla la popolazione animale vagante sul territorio di propria competenza. Tutela altresì il diritto di ogni individuo, singolo o in Associazioni, di provvedere alla cura degli animali presenti sul territorio cittadino, nelle forme e limiti stabiliti dal presente Regolamento e contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori e detentori di animali che ostacoli la serena convivenza.
2. Il Comune, nel rispetto della propria tradizione di tolleranza e integrazione con soggetti di culture diverse dalla propria, riconosce nello sviluppo di una corretta interazione uomo-animale uno strumento che educa alla convivenza nella diversità e favorisce lo sviluppo della personalità, in particolare nelle fasi dell'infanzia, adolescenza e terza età.
3. Il Comune di Grosseto, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono e, nell'osservanza dei principi contenuti nelle convenzioni internazionali in materia, promuove campagne per informare, sensibilizzare ed educare la cittadinanza, fornendo strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che scaturiscono dalla presenza animale nel contesto urbano, in modo da prevenire l'insorgere di conflittualità.
4. Il Comune di Grosseto, riconoscendo che il mantenimento del rapporto affettivo uomo animale è un valore sociale, promuove iniziative utili al miglioramento dello stato relazionale uomo-cane, in particolare per le fasce deboli della popolazione (anziani e portatori di disabilità).
5. Per le finalità sopra indicate, il Comune di Grosseto collabora con le Associazioni per la protezione degli animali legalmente riconosciute, con il Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL Toscana SUD EST e con l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Grosseto, sia nell'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione, che nelle azioni di contrasto al maltrattamento.
6. Le modifiche degli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

### ***Art. 3 - Competenze del Sindaco***

Il Sindaco, per le competenze attribuitegli dalle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura degli animali privi di proprietario noto, che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali stessi.

## TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 4 - Definizioni ed esclusioni**

1. La definizione generica di animale, di cui al presente Regolamento, quando non diversamente specificata, si applica a tutte le tipologie e specie di animali da compagnia di cui al Decreto P.C.M. 28/02/2003 così definiti “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità”, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre a tutte le specie fatte salve quelle la cui cattura è comunque regolata dalle Leggi vigenti e quindi comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato come specificato da artt. 1 e 2 della Legge 157/1992.
3. La definizione di cucciolo si applica ad animali fino a 3 mesi di vita.
4. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutti gli animali, così come individuati al comma 1 del presente articolo, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
5. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
  - a) all'allevamento di animali da reddito;
  - b) alle specie selvatiche od inselvatichite, il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
  - c) alla detenzione di volatili ed animali ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
  - d) alle attività di disinfezione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico sanitario a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore;
  - e) agli insetti;
  - f) animali esotici e pet non convenzionali.

### **Art. 5 - Tutela degli animali - Divieti**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti norme.
2. E' vietato tenere animali in isolamento, privi dell'acqua o del cibo necessario e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di idoneo riparo o in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche necessità di movimento.
3. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario. I cuccioli di cane non possono essere venduti o ceduti se non identificati e iscritti all'Anagrafe canina regionale con l'inserimento del microchip.
4. E' vietato tenere i cani legati o alla catena al di fuori dei limiti imposti dall'Allegato A del Regolamento di applicazione della Legge regionale 59/2009, salvo casi di assoluta necessità dettati da pericolo per l'incolumità dell'animale stesso, di altri animali o di persone, o laddove ci siano limitazioni urbanistiche o igieniche.
5. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza o danni fisici anche solo temporanei.
6. E' vietato condurre animali al guinzaglio al seguito di veicoli in movimento; è consentito limitatamente alle biciclette nelle sole aree verdi, a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo, utilizzando la pettorina al posto del collare. Fermo restando il divieto per i ciclisti, previsto dall'art. 182 del Codice della strada - D. Lgs n. 285/92, di condurre animali sulla strada.
7. E' vietato utilizzare animali vivi per alimentare altri animali.
8. E' vietato l'utilizzo di strumenti e oggetti che possono essere inutilmente dolorosi e/o irritanti per l'animale.

9. E' fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, ad esclusione degli interventi effettuati da medici veterinari, per ragioni di necessità e che devono essere debitamente certificati; è inoltre vietato tagliare la prima falange del dito dei gatti (onisetomia) e operare la devocalizzazione.

10. E' vietata, su tutto il territorio comunale, la colorazione degli animali per qualsiasi scopo; è altresì vietato detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente.

11. E' severamente vietato allevare, detenere e addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti od offesa alle persone o ad altri animali, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.

12. E' vietato effettuare accoppiamenti o utilizzare metodi di istruzione e addestramento tesi ad esaltare la naturale aggressività dei cani e comunque degli animali in genere, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.

13. E' vietato aizzare i cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, di altri animali o provocare il danneggiamento di cose, in conformità con la vigente normativa nazionale e regionale in materia.

#### ***Art. 6 - Tutela degli animali - Obblighi e facoltà***

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere o preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali devono disporre di strumenti idonei alla rimozione degli escrementi .

4. E' permessa la liberazione, in ambienti adatti, di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

5. Chiunque detiene e utilizza animali deve accudirli ed alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, provvedendo alle cure loro necessarie. E' fatto divieto di alimentare gli animali con cibi e prodotti in contrasto con la loro natura.

#### ***Art. 7 - Modalità di detenzione***

1. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni al di fuori di quanto stabilisce la Legge regionale 59/2009. Devono essere rispettate le c.d. cinque libertà, necessarie a garantire il benessere degli animali (Brambell Report 1965): a) libertà dalla sete , dalla fame e dalla cattiva nutrizione; b) libertà di avere un ambiente fisico adeguato; c) libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie; d) libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali; e) libertà dalla paura e dal disagio.

2. In particolare, è vietato detenere animali, in maniera continuativa, in ambienti separati dai locali di abitazione, quali terrazzi e balconi, soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti in cui viene accertata l'assenza completa di illuminazione naturale e ricambio di aria.

3. Agli animali deve essere garantita la possibilità di movimento, di ripararsi dalle intemperie e dai raggi solari e acqua di bevanda.

4. E' vietato altresì l'uso di qualsiasi strumento che arrechi dolore o sofferenza agli animali, ivi compreso il collare ad impulsi elettrici ed il collare acustico, sia per addestramento che per correzione.

5. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati.

6. Nel caso di detenzione di animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altre proprietà

private, devono essere predisposte adeguate recinzioni tali da impedire all'animale di oltrepassarle, anche solo parzialmente.

#### ***Art. 8 - Abbandono di animali***

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo d'animale domestico appartenente alla fauna autoctona o esotica.

#### ***Art. 9 - Divieto di soppressione degli animali***

1. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi. Tuttavia qualora affetti da patologie gravi, incurabili e/o dolorose, onde evitare loro inutili sofferenze, possono essere soppressi con metodo eutanasico, da un Medico Veterinario, Libero Professionista, che ne riconosca la necessità, nel rispetto delle linee guida dell'AVMA (American Veterinary Medical Association), recepite anche nel nostro paese. Il Medico Veterinario rilascerà al proprietario o detentore dell'animale, o al gestore del canile, o della struttura, un certificato medico dal quale risulti la causa della soppressione.

2. Possono essere soppressi animali di comprovata pericolosità secondo la procedura prevista dalla Legge regionale 59/2009 e dal Regolamento per la sua applicazione DPGRT38R/2011.

#### ***Art. 10 - Inumazione di animali***

1. Gli animali deceduti sono avviati all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati; in alternativa è consentita l'inumazione di animali di affezione in terreni di proprietà del detentore, ed anche in aree specificatamente autorizzate (i c.d. cimiteri per animali). Può essere certificata, da parte di un medico Veterinario, l'esclusione di ogni qualsiasi pericolo di zoonosi e qualora non siano in atto specifici divieti ordinati dall'autorità competente per epidemie in corso.

2. Le carcasse di animali non identificati abbandonate negli spazi pubblici e nelle pubbliche vie sono rimosse a carico dell'Amministrazione comunale mediante apposita società specializzata che raccoglie e smaltisce sottoprodotti di origine animale.

#### ***Art. 11 - Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti***

1. In caso di smarrimento di un animale il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, dovrà fare denuncia dell'accaduto, entro il terzo giorno dall'evento nel rispetto della normativa vigente, alle Strutture territoriali del Dipartimento di prevenzione della Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti, in difficoltà, è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento alla Polizia Municipale.

2. Chiunque sia implicato in un incidente stradale in cui siano coinvolti animali, deve prestare loro soccorso, per quanto previsto dal Codice della strada (art. 189 del D. Lgs n. 285/92).

3. Per assicurare l'assistenza veterinaria, attribuita ai Comuni dall'art 32 del DPR n. 616/77 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382", il Comune di Grosseto si avvale della convenzione in essere con il gestore del canile sanitario.

4. L'assistenza agli animali selvatici in difficoltà, esclusi dal presente regolamento, è assicurata dall'Amministrazione regionale in forma diretta o per il tramite di soggetti convenzionati.

#### ***Art. 12 - Conduzione e trasporto di animali***

1. E' vietato trasportare o condurre animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.

2. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dall'art. 169 del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e succ. modifiche ed integrazioni.

3. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani

portabagagli degli autoveicoli privi di finestratura e aereazione; è altresì vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei; gli appositi contenitori per il trasporto devono consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e girarsi.

4. E' consentito lasciare animali all'interno dei veicoli solo per brevi periodi a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del mezzo e che lo stesso rimanga all'ombra durante tutto il periodo della sosta.

#### ***Art. 13 - Commercio al dettaglio di animali***

1. L'esercizio del commercio al dettaglio di animali su aree private in sede fissa è normato dall'art. 12 della Legge regionale 59/2009.

2. La detenzione di animali in funzione della loro vendita deve avvenire nel rispetto dei fondamentali parametri microclimatici in grado di assicurare il loro benessere. In particolare, devono essere garantite condizioni confortevoli per quanto riguarda ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale. Lo spazio a disposizione degli animali accolti in gabbie, box o in altri contenitori deve essere conforme a quanto prevede il DPGRT 38R, all'Allegato A.

3. Tutti gli animali devono disporre con continuità di acqua potabile rinnovata quotidianamente e di adeguate quantità di cibo adatto alle specifiche esigenze. Le mangiatoie, gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e le deiezioni tempestivamente rimosse. Gli animali devono essere accuditi e manipolati da persone in possesso delle cognizioni fondamentali per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo.

4. Le attività commerciali itineranti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali, sono effettuate nel rispetto dell'art.12 della legge Regionale 59/2009.

5. Ai fini della prevenzione dell'abbandono degli animali è sufficiente conservare la documentazione sanitaria e commerciale propria degli animali.

6. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. Non è consentita la vendita di cani al di sotto di tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di età.

7. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare le cinque ore giornaliere; si potrà derogare a quanto sopra qualora all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.

#### ***Art. 14 - Toelettatura animali***

1. L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria ed è subordinato alla notifica di inizio attività tramite DIA / SCIA. L'eventuale attività complementare di vendita di articoli per animali è soggetta al rispetto della normativa sul commercio.

2. L'attività non deve costituire causa di disturbo o molestia per l'eventuale vicinato.

3.1 locali adibiti ad attività di toelettatura devono: - essere correttamente aerati ed illuminati; - essere igienicamente idonei allo scopo; - disporre di pareti lavabili e disinfettabili; - disporre di adeguata dotazione idrica e relativi scarichi fognari; - disporre di spazi separati per la sosta degli animali conformi a quanto previsto dall'ultimo periodo del punto 1 dell'Allegato A - DPGRT 38R.

4. Nei locali di toelettatura gli animali devono sostare per il solo tempo necessario alle operazioni con espresso divieto di sosta al di fuori dell'orario di apertura dell'esercizio, ad esclusione dell'intervallo tra l'apertura della mattina e quella pomeridiana.

5. Le attività di toelettatura, già operanti sul territorio comunale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno uniformarsi a quanto previsto nel presente articolo entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

### ***Art. 15 - Impianti per addestramento e ricovero di animali da compagnia***

1. L'attivazione di canili gestiti da privati per le attività professionali di allevamento, addestramento, commercio o custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è subordinata all'autorizzazione prevista dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria, su preventivo nulla osta del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL
2. Gli impianti già in attività, se non autorizzati, devono rivolgere domanda di nulla osta entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. E' fatto obbligo per le attività di addestramento detenere il registro previsto dall 'art.11 Legge regionale 59/09, vidimato dal Dipartimento della Prevenzione della ASL, dal quale risulti la registrazione di ogni animale in addestramento e per ogni soggetto:
  - estremi della identificazione ufficiale per l'iscrizione all'anagrafe canina
  - generalità del conduttore
  - finalità dell'addestramento
  - modalità e durata dell'addestramento. Il registro deve essere conservato presso la sede operativa per 5 anni
4. Per le attività di custodia (pensioni) dei cani è richiesto il registro di cui al comma precedente. Per le attività di allevamento si fa riferimento all'anagrafe canina ed ai registri dell'E.N.C.I.

### ***Art. 16 - Addestramento di animali***

E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o con le modalità vietate di cui all'art. 5. nonché con privazioni del cibo e dell'acqua, in conformità con le vigenti normative nazionali e regionali in materia.

### ***Art. 17 - Pet Therapy***

1. Il Comune di Grosseto riconosce nella pet therapy, uno strumento di co-terapia da affiancare alle cure tradizionali; ove possibile, promuove sul proprio territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego degli animali.
2. In queste attività la cura e la salute dei pazienti non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità del benessere degli animali.
3. Chiunque intenda avviare una attività di pet-therapy deve darne preventiva comunicazione all'Ufficio comunale competente in materia di tutela degli animali, che ne farà conoscere le disposizioni regolamentari e vigilerà sulla loro applicazione anche in base a quanto prevede l'art. 16 della Legge regionale 59/2009, dell'art. 17 del suo Regolamento di applicazione DPGRT 38/R 2011 e la DGRT n. 1153 del 30/11/2015.
4. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite dagli animali (T.A.A.), è vietato il ricorso di animali selvatici ed esotici e di cuccioli di età inferiore a 6 mesi.
5. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono essere accompagnati da un certificato redatto da un Medico Veterinario Libero Professionista che attesta il buon stato di salute, l'assenza di patologie infestive ed infettive in atto, con particolare riferimento alle zoonosi, insieme ad un certificato di idoneità allo svolgimento della terapia redatto da un medico veterinario esperto in comportamento animale. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero lo sfruttamento.
6. Gli animali impiegati in programmi di A.A.A. e di T.A.A. sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute da parte di un Medico Veterinario Libero Professionista, che accerta il buon stato di salute ed il mantenimento delle capacità attitudinali necessarie allo svolgimento dell'attività.

### ***Art. 18 - Divieto di accattonaggio con animali***

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio.
2. E' altresì vietato, nella suddetta pratica, esibire madri con cuccioli lattanti o da svezzare, cuccioli, animali selvatici, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute o sofferenti, allo scopo di suscitare l'altrui pietà.
3. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 possono essere sottoposti a sequestro nei casi in cui ci siano evidenze di maltrattamento o in particolari circostanze inerenti la salute o lo stato dell'animale.

### ***Art. 19 - Approvvigionamento di cibo per animali***

1. Non è consentito utilizzare i residui di mensa per alimentare animali da compagnia. Le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo Regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione possono notificare l'intenzione di approvvigionarsi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private o esercizi commerciali per il prelievo degli esuberanti alimentari per destinarli all'alimentazione degli animali, al fine di ottenere la registrazione nel sistema informativo nazionale prevista dal Regolamento 1069 CE / 2009 e dalle Linee guida della Regione Toscana per la sua applicazione.

### ***Art. 20 - Associazioni animaliste e zoofile***

1. Le Associazioni animaliste e zoofile iscritte nel Registro regionale del volontariato, nonché gli altri Enti pubblici e privati il cui statuto preveda specifici compiti di protezione animale, possono collaborare con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati ed i rapporti tra uomo ed animale.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo, eventualmente anche attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, qualora questi siano redatti e gestiti da persone in possesso di comprovate competenze in materia, oppure opportunamente formate.

### ***Art. 21 - Commissione comunale affari animali***

1. Il Comune ha facoltà di istituire presso l'Assessorato all'Ambiente la Commissione "Affari Animali" con le seguenti finalità:
  - valutare lo stato di attuazione delle norme del presente Regolamento e delle Leggi Statali e Regionali relative alla protezione degli animali;
  - formulare proposte e suggerimenti in materia di affari animali.
2. La Commissione è formata da:
  - Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
  - N. 3 Rappresentanti Associazioni Zoofile e protezioniste del settore animale, rappresentative ed aventi la propria sede nel Comune di Grosseto e con adeguata rappresentanza della cittadinanza;
  - Rappresentante del Dipartimento di prevenzione della Azienda USL Toscana Sud Est;
  - Rappresentante dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Grosseto;
  - Dirigente Settore Ambiente o suo delegato;
  - Dipendente del Settore Ambiente con funzioni di segreteria.
3. Alla commissione potranno prendere parte, di volta in volta, e su invito del Presidente i Responsabili dei Settori dell'Amministrazione per la definizione di specifiche problematiche.

## TITOLO III - CANI

### ***Art. 22 - Definizione dei bisogni***

1. In considerazione della specificità della relazione tra gli esseri umani e i cani, a questi ultimi vengono riconosciute precise necessità che attengono alle attività quotidiane, con particolare riferimento a quelle ludiche, motorie e relazionali.
2. Chi detiene un cane è tenuto ad assicurare il soddisfacimento di tali esigenze.

### ***Art. 23 - Modalità di custodia***

1. I cani devono essere custoditi secondo le modalità previste dall'art. 5 della Legge 59/2009 e dall'Allegato A al DPGRT 38/R 2011, suo Regolamento di attuazione.
2. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli.
3. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità.
4. Le modalità di custodia di cui al presente articolo sono applicabili solo a cani detenuti in maniera continuativa in ambienti confinati di qualunque tipo, e non in modo occasionale.

### ***Art. 24 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico***

1. E' vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico. E' fatto obbligo di applicare il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici di trasporto e dovrà inoltre essere sempre disponibile anche la museruola, da utilizzare in caso di necessità.
2. In aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico ai conduttori è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 nonché avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida).
3. Il Sindaco, con proprio atto, per garantire la sicurezza dei bambini nelle aree attrezzate con giochi, o per altri motivi, potrà vietare l'accesso ai cani in determinate aree a verde pubblico.
4. Nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree a verde di uso pubblico possono essere individuati, autorizzati e realizzati dal competente Ufficio comunale, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature per il deposito delle deiezioni. In tali spazi, se non diversamente disposto, a loro destinati, i cani possono muoversi, correre giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
5. Chi conduce cani, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi; è prescritto anche l'utilizzo di acqua per diluire/lavare le urine in prossimità di: edifici di interesse storico-artistico, portoni di ingresso a proprietà private, attività commerciali e/o pubblici esercizi, arredi urbani. I conduttori sono obbligati a mostrare gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi su richiesta di un pubblico ufficiale.
6. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, compreso le aree di cui al comma 4. Sono esentati esclusivamente, i non vedenti accompagnati da cani-guida.

### ***Art.25 - Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi di pubblico trasporto***

1. I cani condotti nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo, hanno libero accesso in tutti gli uffici e attività, salvo quelle in cui si effettua manipolazione e preparazione di sostanze alimentari nelle quali vengono venduti prodotti alimentari che possono essere direttamente contaminati dagli animali.
2. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e commerciali, nonché nei locali e uffici aperti al pubblico, è consentito l'accesso di un solo cane per proprietario o conduttore, condotto con

guinzaglio e museruola, qualora previsto da norme statali.

3. L'esercente/titolare/imprenditore ha comunque facoltà di regolamentare e non ammettere cani all'interno della propria attività, previa segnalazione al Sindaco.

4. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con apposita indicazione mediante scritta o disegno.

5. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso, i cani a supporto di persone disabili e quelli appartenenti alla protezione civile, alle forze armate e ai corpi di polizia quando sono utilizzati in servizio.

6. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi dei servizi pubblici di trasporto operanti nel Comune di Grosseto, secondo le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio. Ove le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio non consentano l'accesso o lo lascino alla discrezionalità del conducente, dovrà esserne data preventiva comunicazione al Sindaco e pubblicizzazione, anche con apposizione di relativa segnalazione di divieto.

#### ***Art. 26 - Cani per i quali è rilevato rischio potenzialmente elevato***

1. Nei casi in cui i Medici veterinari del Dipartimento della prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est rilevino rischio potenzialmente elevato per un cane a seguito di episodi di aggressione, il Sindaco emana apposita Ordinanza al fine di prescrivere al proprietario dell'animale restrizioni graduate quali: l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, l'obbligo di museruola e guinzaglio per la conduzioni in luoghi aperti al pubblico, il confinamento del cane in spazi che consentano la tenuta in sicurezza dell'animale, l'intervento terapeutico comportamentale, la valutazione della irrecuperabilità del cane da parte della Commissione di veterinari prevista dalla norma regionale.

2. Non è consentito il possesso o la detenzione di cani iscritti nel registro di cui all'art. 23 LRT 59/2009 ai soggetti indicati all'art 4 della Ordinanza Ministeriale 6 Agosto 2013 e ss.mm.ii.

## **TITOLO IV - CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO**

#### ***Art. 27 - Canile sanitario***

Il Comune di Grosseto assolve l'obbligo per tale impianto come previsto dalla norme nazionali e regionali tramite una convenzione con canili privati in possesso dell'Accreditamento previsto dal DPGRT 38/R 2011; i cani recuperati vaganti sul territorio comunale vengono introdotti nel Canile sanitario dove sostano per un periodo massimo di 60 giorni.

#### ***Art. 28 - Canile rifugio***

Il Comune di Grosseto assolve l'obbligo per tale impianto come previsto dalla norme nazionali e regionali tramite una convenzione con canili privati in possesso dell'Accreditamento previsto dal DPGRT 38/R 2011; i cani in provenienza dal Canile sanitario vengono introdotti nel Canile rifugio.

#### ***Art. 29 - Recupero cani vaganti sul territorio***

Il Comune di Grosseto assolve l'obbligo della cattura dei cani vaganti sul territorio tramite il gestore del Canile convenzionato. Le segnalazioni di presenza di cani vaganti devono essere indirizzate alla Polizia Municipale, che provvede ad attivare il gestore stesso.

#### ***Art. 30 - Assistenza sanitaria nei Canili***

1. Il gestore del Canile sanitario e del Canile rifugio garantisce l'assistenza sanitaria ai cani ricoverati tramite medici veterinari, con cui instaura un rapporto di collaborazione continuativa.

2. A tutela della salute e del benessere degli animali custoditi nel Canile sanitario e nel Canile

rifugio sono previste alcune prestazioni Medico Veterinarie in parte erogate dal gestore stesso, tramite i medici veterinari con cui ha instaurato il rapporto di collaborazione, ed in parte erogate dal Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est, secondo il Protocollo sanitario allegato al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

#### ***Art. 31 - Attività di volontariato presso il Canile rifugio***

1. Le Associazioni di volontariato possono partecipare, all'interno del Canile rifugio, alle attività finalizzate al benessere degli animali ospitati, previa sottoscrizione di apposito disciplinare definito dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il gestore.
2. A tal fine i volontari potranno accedere alla struttura muniti di tessera di riconoscimento che attesti l'adesione all'associazione convenzionata, nell'arco temporale di presenza del personale addetto.
3. Le attività dei volontari, potranno riguardare la sgambatura ed eventuali altre attività stabilite dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il gestore.

#### ***Art. 32 - Affidamento e adozione di cani - Prevenzione del randagismo***

1. Il Comune di Grosseto riconosce la funzione sociale dell'adozione di cani abbandonati o randagi da parte dei soggetti privati. Gli obiettivi principali sono il turn-over dei cani presenti nelle strutture comunali e/o convenzionate, il loro adeguato inserimento nelle famiglie ed il benessere psico-fisico di quelli che, per vari motivi, non potranno essere adottati.
2. Al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, il Comune di Grosseto rende disponibile nel proprio sito web un'apposita sezione per la promozione delle adozioni dei cani ospiti nella struttura convenzionata esponendo le foto degli animali con le loro caratteristiche salienti.
3. Ogni cane deve essere consegnato alla persona che ha presentato la domanda di adozione, già sverminato, vaccinato contro le principali malattie trasmissibili, dotato di microchip e, se femmina o maschio adulta/o, sterilizzata/o.
4. Alla persona che ha presentato la domanda di adozione, un Medico Veterinario redige un certificato attestante il buon stato di salute, l'assenza di patologie infettive ed infestive in atto, la profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive, l'iscrizione all'Anagrafe Canina Regionale, l'avvenuta sterilizzazione (orchietomia e/o ovarioisterectomia)
5. Nel caso di patologie o terapie in atto al momento dell'adozione, viene data completa informazione al nuovo proprietario.
6. Gli animali non possono essere dati in affido e/o in adozione: a) a coloro che abbiano riportato condanne, anche nel caso di patteggiamento, oblazione e nel caso di condanna di primo grado, per maltrattamenti e/o abbandono e/o uccisione di animali; b) a coloro a cui sia stato precedentemente confiscato un animale c) ai minori di 18 anni.
7. Chi adotta un cane è tenuto a non cederlo, salvo casi particolari da valutare da parte dell'Amministrazione, prima di un anno dalla sua adozione.

#### ***Art. 33 – Cessione al canile rifugio***

1. Ai sensi dell'art. 28 della L.R. 59/09, la domanda al sindaco di consegna del cane da parte di un residente, può essere accolta nel caso di gravi motivi che sono valutati dall'Amministrazione comunale (quali: sopravvenuti motivi economici; malattia o invalidità del proprietario; arresto o ricovero in comunità; morte del proprietario) ed in mancanza di un familiare o convivente che si possa occupare dell'animale.
2. Il proprietario dovrà inoltre sottoscrivere un atto di cessione che, in caso di esito favorevole della richiesta, consenta di trasferire la proprietà dell'animale all'Amministrazione Comunale al fine di provvedere ad una nuova adozione.

## TITOLO V - GATTI

### ***Art. 34 - Definizione dei termini usati nel presente titolo***

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti non riconducibile ad un proprietario..
2. Si configura come "colonia felina" l'insieme dei gatti che vivono in libertà legati stabilmente con il territorio e con l'uomo, in numero non inferiore a tre, con la presenza sia di femmine che di maschi, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "responsabile della colonia felina"

### ***Art. 35 - Compiti dell'Azienda Sanitaria***

1. Il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est verifica, su richiesta del Comune, che la collocazione ed il punto di alimentazione di colonie feline di nuovo riconoscimento siano compatibili con l'igiene urbana. Inoltre provvede alla sterilizzazione dei gatti liberi catturati dal Comune o dai soggetti affidatari della tutela delle colonie, che provvedono anche alla loro successiva reimmissione nelle colonie di provenienza.
2. Su richiesta del Comune, di Associazioni o di Forze dell'Ordine il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est effettua vigilanza per la tutela del benessere dei felini sinantropi costituenti la colonia, in particolare in caso di manifestazioni cliniche che possano essere ricondotte a zoonosi, e nei casi di segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari.

### ***Art. 36 - Gestione delle Colonie Feline***

1. Il Comune redige una mappa delle aree pubbliche o aperte al pubblico frequentate da colonie di gatti e individua, in collaborazione con il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est, punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie.
2. Le Associazioni di volontariato senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o singoli volontari che intendono occuparsi delle colonie feline presenti sul territorio comunale devono inoltrare richiesta al Comune (modello Allegato 2).
3. Il Comune, con atto formale, affida la tutela e la cura delle colonie ai richiedenti, individuando il territorio frequentato dalla colonia e le modalità per il rispetto delle condizioni igieniche e del decoro del territorio.
4. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali, o per comprovate motivazioni di interesse pubblico.
5. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
6. Il Comune riconosce la funzione sociale dell'affidamento dei gatti liberi da parte di soggetti privati, individuati come "Responsabile di colonia felina" quale prevenzione contro il randagismo e l'abbandono.
7. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come "responsabili delle colonie feline", si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e può promuovere corsi di formazione in collaborazione con il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
8. La gestione della colonia felina è consentita solo agli iscritti all'elenco dei responsabili delle colonie feline (Associazioni o volontari) istituito presso l'Ufficio Affari Animali del Comune e che

risultano affidatari con atto formale.

9. In caso di assenza del titolare della colonia questa potrà essere accudita da altro soggetto delegato dal responsabile che è tenuto ad esibire la tessera in caso di controllo .

10. Il volontario che accudisce la colonia felina è tenuto ad informare tempestivamente gli Uffici competenti sulla eventuale presenza di focolai infettivi per consentire agli Enti territoriali preposti, di intervenire con la profilassi e le terapie opportune.

11. I volontari sono tenuti a fornire, tramite i moduli messi a disposizione dall'Ufficio Affari Animali, notizie in merito all'individuazione del sesso dei componenti della colonia felina provvedendo ad eseguire i programmi di sterilizzazione da effettuarsi a cura del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est Tale comportamento consentirà di monitorare e censire le colonie feline presenti sul territorio comunale.

12. Ogni volontario è responsabile della buona gestione della sua colonia felina, è pertanto fatto divieto di interferire nella gestione delle colonie assegnate ad altro volontario.

13. E' fatto assoluto divieto, in luogo pubblico, a salvaguardia del decoro urbano, di realizzare rifugi di fortuna per i felini appartenenti alla colonia.

14. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la responsabilità della colonia felina al volontario per motivate e gravi carenze nella gestione della colonia stessa o per inosservanza di quanto previsto nel presente articolo.

15. Il Comune, al fine di combattere il randagismo e contenere il proliferare della popolazione felina, può incentivare le sterilizzazioni con propri Piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione effettuata di concerto con la USL Toscana Sud Est e/o proponendo apposita convenzione con l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Grosseto .

#### ***Art. 37 - Alimentazione dei gatti***

1. I titolari di colonia felina sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

2. Il cibo deve essere somministrato una sola volta al giorno, ad integrazione della dieta naturale, per evitare l'insorgenza di alterazioni fisiologiche, rispettando e favorendo il suo istinto di predatore di roditori minori, preferibilmente dalle ore 7:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

3. Il cibo deve essere somministrato utilizzando idonei recipienti, che successivamente al loro utilizzo andranno recuperati dal volontario, il quale inoltre dovrà essere presente durante l'alimentazione dei gatti e provvedere successivamente alla rimozione dei recipienti utilizzati e degli eventuali residui di cibo sparsi al suolo.

4. Nel sito di alimentazione potrà essere presente con continuità, un piccolo recipiente trasparente contenente acqua.

## **TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI**

#### ***Art. 38 - Detenzione di volatili***

1. I volatili devono essere detenuti in conformità con quanto disposto dal Regolamento di applicazione della Legge regionale 59/2009.

2. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

3. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

### ***Art. 39 - Detenzione di specie animali acquatiche***

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Le tartarughe acquatiche devono essere detenute in conformità con quanto disposto dal Regolamento di applicazione della Legge regionale 59/2009.

### ***Art. 40 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari***

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

### ***Art. 41 - Contenimento numerico della popolazione di piccioni***

Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei piccioni presenti nel territorio comunale per salvaguardarne la salute, tutelare l'aspetto igienico-sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, fatte salve norme di legge più restrittive, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) è vietato, su tutto il territorio comunale somministrare alimenti ai piccioni allo stato libero;
- b) incombe ai proprietari degli stabili collocati in ambito urbano, siano essi di enti pubblici che di privati, predisporre quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei piccioni, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia; nel caso di inadempienza a questo obbligo, l'Amministrazione comunale procede con specifica Ordinanza, alla quale è dato carattere di esecutorietà di ufficio, con recupero delle spese dal legittimo proprietario, qualora non ottemperante nei termini dati. In occasione degli interventi di straordinaria manutenzione nonché di ristrutturazioni architettoniche degli stabili è fatto obbligo porre in essere adeguate misure stabili per il contrasto alla nidificazione ed alla posa di piccioni.

## **TITOLO VII - ATTIVITÀ' CIRCENSI CON ANIMALI E MOSTRE FAUNISTICHE ITINERANTI**

### ***Art. 42 - Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali***

1. Sono consentite forme di spettacolo o intrattenimenti con animali entro i limiti previsti dalla Legge regionale n. 59/2009.
2. Sono fatte salve le manifestazioni storiche e culturali registrate, le manifestazioni agricolo-zootecniche e l'attività circense. Quest'ultima è soggetta alla tutela prevista dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate da estinzione (CITES), ratificata ai sensi della L. 874/1975.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ad autorizzazione del Comune su parere del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est da richiedere al Comune almeno 30 giorni prima. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, in conformità alle pertinenti discipline di settore, con particolare riferimento alle attività di intrattenimento e spettacolo.
4. Sono vietate le mostre temporanee, gli spettacoli e gli intrattenimenti con utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche (come da elenco esplicitato nell'art. 2 della Legge 157/92) ed esotiche. E' fatta eccezione per le mostre faunistiche al seguito dei circhi autorizzate ai sensi della normativa vigente ed in possesso della dichiarazione di idoneità prevista dall'art. 6 della legge 150/92 e dalla Ordinanza del Sindaco di Grosseto n. 85 del 24/06/2008.

5. Non possono essere oggetto di esposizione i cani ed i gatti di età inferiore a 4 mesi.
6. Sono vietate forme di spettacolo ed intrattenimento con l'utilizzo degli animali, ad eccezione dei circhi equestri e delle manifestazioni storico-culturali presenti nell'elenco di cui all'art. 15 della L.R. 59/2009.
7. Le mostre e l'attività circense sono soggette all'osservanza delle linee guida CITES (convenzione internazionale ratificata con la L. 874/1975), emanate con documento del 13.04.2006 recante criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98 e della Ordinanza del Sindaco di Grosseto n. 85 del 24/06/2008.

#### ***Art. 43 - Animali in premio o in omaggio***

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta l'immediata sospensione dell'evento e la chiusura dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 48 del presente Regolamento.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle Associazioni animaliste ed ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate al competente Ufficio comunale.

#### ***Art. 44 - Autorizzazione***

1. Previa autorizzazione, sul territorio comunale è consentito utilizzare in spettacoli ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche esotiche in attività di spettacolo e di intrattenimento pubblico.
2. Contestualmente alla richiesta di concessione dell'area pubblica per l'insediamento della struttura circense o autorizzazione di pubblico spettacolo deve essere presentata la Scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo (contenuta all'interno dell'APPENDICE "A" - *Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti*).
3. L'autorizzazione è rilasciata previa verifica della completezza della documentazione presentata per quanto prevede la Circolare del Ministero interni 22 febbraio 2002 prot. 557/B.10089.G(27) ed il Protocollo operativo allegato alle Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti emanato dall'Autorità scientifica CITES in data 13 aprile 2006 e l'Ordinanza del Sindaco di Grosseto n. 85 del 24/06/2008.

#### ***Art. 45 - Prescrizioni e divieti***

- 1 E' vietato l'attendamento di circhi che non rispettino le modalità di detenzione degli animali previste.
2. Nei casi in cui gli animali siano detenuti in maniera difforme a quanto previsto dalla citata Appendice A la Polizia Municipale, coadiuvata dal personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della ASL Toscana Sud Est procede con prescrizioni ad effetto immediato, la cui inottemperanza comporterà la sospensione degli spettacoli con gli animali.

#### ***Art. 46 - Requisiti di detenzione degli animali***

Gli animali al seguito di circhi o di mostre faunistiche itineranti devono essere detenuti in conformità ai requisiti previsti nell'Appendice A alle Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti emanato dall'Autorità scientifica CITES in data 13 aprile 2006.

#### ***Art. 47 - Controlli***

Dopo l'attendamento del circo o della mostra faunistica itinerante la Polizia Municipale coadiuvata dal personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della ASL Toscana Sud Est effettua controlli sugli animali, sui loro ricoveri e sulla documentazione di cui gli animali devono essere

scortati.

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Art. 48 - Sanzioni***

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ex Art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con le modalità e le forme previste dalla L. 689/81, nell'ambito dei limiti minimi e massimi sotto specificati:

- Violazione Art. 12, sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00;
- Violazione Art. 18, comma 1 sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ;
- Violazione Art. 18, comma 2 sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00;
- Violazione Artt. 36, 38 e 39 sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

2. Altre violazioni al presente Regolamento, non previste nella tabella precedente, sono sanzionate con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate adottando, quanto all'importo, il criterio della proporzionalità tenuto conto del numero di animali coinvolti nelle violazioni.

4. Per l'inadempienza ai dettami dell'art. 45 comma 7, è prevista inoltre la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per giorni tre, di cui uno festivo.

### ***Art. 49 - Vigilanza***

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente Regolamento gli appartenenti a tutte le Forze di Polizia, le Guardie Ambientali Volontarie e le Guardie Zoofile e, per le competenze di legge, il personale del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL Toscana Sud Est.

### ***Art. 50 - Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni***

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, decadono tutte le norme e le disposizioni comunali con esso incompatibili.

# ALLEGATO 1

Allegato 1

## IMPIANTO RICOVERO CANI

ZOOSERVICE DISTRIBUZIONE SRL.

Protocollo sanitario Comune di Grosseto - Dipartimento prevenzione ASL 9

### **Canile sanitario** – nuove immissioni

- A) **Gestore del canile** per conto dell'Amministrazione comunale
- 1) Verifica identificazione e ammissione alla struttura.
  - 2) Prima visita clinica di ingresso con eventuale intervento di pronto soccorso \*
  - 3) Nel caso di animale identificato è inoltrata al Dipartimento di prevenzione richiesta dei dati del proprietario e successivamente il cane è riconsegnato
- B) **Dipartimento prevenzione ASL 9**
- 4) Nel caso di animale non identificato entro 15 gg. Il Dipartimento di prevenzione provvede ad identificare il soggetto e ad iscriverlo all'Anagrafe canina regionale
  - 5) Contestualmente all'operazione di cui al punto 4) il veterinario del Dipartimento di prevenzione effettua una visita clinica per escludere la presenza di sintomi clinici riferibili a malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali

### **Canile sanitario** - sorveglianza e prevenzione patologie

- A) **Gestore del canile** per conto dell'Amministrazione Comunale
- 1) Somministrazione antiparassitari per apparato digerente e cutaneo
  - 2) Vaccinazione per cimurro, epatite, parvovirosi e leptospirosi nei soggetti sotto 2 anni di età
- B) **Dipartimento della prevenzione ASL 9**
- 3) Profilassi sanitaria mediante visite periodiche quindicinali sugli animali ricoverati; nel corso di tali visite vengono espresse le valutazioni per il passaggio al canile rifugio

### **Canile rifugio** – sorveglianza e prevenzione patologie

- A) **Gestore del canile**
- 1) Garantire assistenza sanitaria continuativa in forma di reperibilità \*
  - 2) Garantire il responsabile della gestione scorta farmaci
- B) **Dipartimento prevenzione ASL 9**
- 3) Verifica annuale delle conformità igienico- sanitarie generali alle condizioni di accreditamento della struttura
  - 4) Interventi su segnalazioni del gestore per verifica dello stato sanitario e/o di benessere dei cani

**\* Assistenza sanitaria ai cani ospitati nel canile sanitario e nel canile rifugio e interventi di pronto soccorso su cani e gatti vaganti coinvolti in incidenti della strada o in difficoltà**

**Diagnostica** solo clinica, con esclusione della diagnostica di laboratorio e per immagini

**Terapie per patologie mediche** acute e subacute, con esclusione delle patologie dismetaboliche croniche, neurologiche croniche, neoplastiche, parassitarie croniche

**Terapie per patologie chirurgiche** acute e subacute con esclusione di interventi specialistici complessi quali: impianti protesici di qualsiasi natura, neurochirurgia, chirurgia oncologica, interventi di chirurgia toracica ed oftalmica, interventi di chirurgia addominale complessa

## ALLEGATO 2



**Comune di Grosseto**

Settore Ambiente e Lavori Pubblici  
Servizio Ambiente – Ufficio Affari Animali

Al Sig. Sindaco del Comune di Grosseto

Oggetto: Segnalazione di colonia felina e richiesta attribuzione responsabilità di colonia felina ai sensi dell'art. 34 L.R.T. 59 del 20.10.2009

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

residente a Grosseto in via/piazza/loc. \_\_\_\_\_

recapito telefonico : \_\_\_\_\_ documento di identità \_\_\_\_\_

membro dell'associazione \_\_\_\_\_ senza scopo di lucro avente finalità di protezione degli animali

### SEGNALA

la presenza di un gruppo di gatti che vive in libertà e che frequenta abitualmente lo stesso luogo nel

Comune di Grosseto in via/piazza/loc. \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

costituito da n° \_\_\_\_\_ maschi e n° \_\_\_\_\_ femmine

di cui sterilizzati maschi n° \_\_\_\_\_ femmine n° \_\_\_\_\_

### CHIEDE

che venga censito come colonia felina e che vengano effettuati gli interventi di sterilizzazione dei soggetti che ne fanno parte.

### A TAL FINE DICHIARA

- di assumersi la custodia della suddetta colonia, ai sensi dell'art. 34 comma 4 e dell'art. 35 della legge Regionale 59/2009, impegnandosi ad alimentare e curare i gatti componenti la colonia stessa, rispettando le condizioni di benessere degli animali e di quelle igienico sanitarie dell'ambiente in cui vivono;
- di impegnarsi nella individuazione, cattura, consegna per l'intervento chirurgico e reimmissione nella località censita come colonia dei gatti da sterilizzare;
- che l'area sopraindicata è pubblica/aperta al pubblico.

**Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che il tesserino è ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente e/o con le disposizioni impartite dal Comune (artt. 36 e 48 Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali).**

Si allegano alla presente copia del documento di identità ed una foto tessera.

Distinti saluti

data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_